



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68

OGGETTO: Integrazione deliberazione C.C. n. 66 del 13/1/2011 ad oggetto "Scioglimento consensuale della Convenzione di Segreteria con i Comuni di Vespolate e Nibbiola ed approvazione della Convenzione di Segreteria con il Comune di Trecate per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata"

L'anno **Duemilaundici**, addì **10** del mese di **MARZO** alle ore **21,10** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere	X	
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

.

Il Sindaco, premesso

- che con atto C.C. n. 44 del 26/4/2010 è stata costituita una Segreteria convenzionale con i Comuni di Vespolate e Nibbiola,
- che con atto C.C. n. 40 del 29/11/2010 e con atto Commissario Straordinario n. 9 del 29/12/2010 i Comuni di Vespolate e Nibbiola hanno deliberato lo scioglimento della citata Convenzione,
- Atteso che anche questo Ente, a mente di quanto indicato dall'art. 3 della Convenzione, deve adottare analogo atto deliberativo
- Ritenuto pertanto di dover procedere allo scioglimento della citata Convenzione,
- Accertato che questo Ente ha proceduto alla costituzione di nuovo servizio di segreteria convenzionata con il Comune di Trecate con atto C.C. n. 66 del 13/1/2011,

Propone:

1. di procedere allo scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Vespolate, Nibbiola e Tornaco
2. di trasmettere, in merito al citato atto, la deliberazione di scioglimento ai Comuni di Vespolate e Nibbiola ed alla Prefettura UTG di Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione Albo dei Segretari comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza
3. di riapprovare la allegata Convenzione con il Comune di Trecate, in quanto per problemi di trascrizione informatica è stato omesso all'art. 7, 1° comma, la seguente dicitura "*e del CCNL Regioni ed Autonomie Locali*"
4. di trasmettere il presente atto al Comune di Trecate per le procedure inerenti la segreteria, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione

Visti i parere favorevoli espressi dal responsabile del servizio, ai sensi art. 49, 1 comma D.Lgs. n. 267/2000 e dal responsabile finanziario ai sensi art. 153, 5° comma, D.Lgs. n. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proposte di deliberazione ed i pareri di legge Tuel n. 267/2000,

Dopo breve illustrazione da parte del Sindaco e del Segretario in merito alla necessità di procedere allo scioglimento della Convenzione approvata con i Comuni di Nibbiola e Vespolate, si registrano gli interventi dei Consiglieri Cremona e Dellavesa in merito a quanto esplicitato dal Sindaco,

Ritenuto di fare proprie le sopracitate proposte,

Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1 - di procedere allo scioglimento della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Vespolate, Nibbiola e Tornaco
- 2 - di trasmettere, in merito al citato atto, la deliberazione di scioglimento ai Comuni di Vespolate e Nibbiola ed alla Prefettura UTG di Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione Albo dei Segretari comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza
- 3 - di riapprovare la allegata Convenzione con il Comune di Trecate, in quanto per problemi di trascrizione informatica è stato omesso all'art. 7, 1° comma, la seguente dicitura "*e del CCNL Regioni ed Autonomie Locali*"
- 4 - di trasmettere il presente atto al Comune di Trecate per le procedure inerenti la segreteria, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione

Successivamente, all'esito di distinta votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
presenti: 13 favorevoli: 13 astenuti: == contrari ==

delibera l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Angelo Monolo

Il responsabile servizio finanziario
Fto Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Monolo

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/3/2011

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Monolo

=====

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Monolo

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 10/03/2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angelo Monolo

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 68 del 10/3/2011

Il Sindaco
F.to Sarino Gaudenzio

Il Segretario
F.to Angelo Monolo

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
TRECATE (NO) E TORNACO (NO)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno Duemilaundici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Trecate, tra:

- il Comune di Trecate, c.f. 80005270030, con sede in Trecate (NO), Piazza Cavour 24, di classe II, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario *pro tempore* ,
- il Comune di Tornaco, c.f. 80001410036, con sede in Tornaco (NO), Via Marconi 2, di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gaudenzio Sarino,

premessi che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. del dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Trecate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria comunale a partire dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997,
- con d.C.C. n. del , dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Tornaco ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto, si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Trecate e Tornaco stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata della Segreteria comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con la finalità di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa, pur garantendo comunque la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Trecate assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto del Sindaco di Tornaco, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Fermo restando che la gestione dell'Albo dei Segretari spetta al Ministro dell'Interno, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione é da intendersi valida fino alla data del 31.12.2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia nei novanta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, fino al 31.12.2019.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;
- 3) recesso unilaterale del Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco autorizzato dall'Agenzia, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo convenzione, o dal Vice Segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Trecate, capo convenzione, che provvede, in accordo con il Sindaco del Comune di Tornaco, a nominarlo nella persona del Vice Segretario del Comune di Trecate.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con l'altro Sindaco e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, calcolato in base alla distanza chilometrica dal Comune capo Convenzione ed alle tariffe di rimborso chilometrico pubblicate dall'ACI, dietro presentazione di nota analitica mensile a cura del Segretario stesso.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico dell'altro Comune avviene trimestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 75 % (SETTANTACINQUE per cento) a carico del Comune di Trecate;
- b) 25 % (VENTICINQUE per cento) a carico del Comune di Tornaco.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi aggiuntivi per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale dei Comuni interessati, nonché le retribuzioni, i compensi e le maggiorazioni per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 Giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe II (popolazione compresa tra 10.000 e i 65.000 abitanti). (Trecate n. 20.157 abitanti - Tornaco n. 866 abitanti calcolati al 31.10.2010).

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, alla Prefettura - UTG di Torino Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di _____, il _____

per il Comune di _____, il _____